

# One | LAVORO Monitoro

#MONITORO LAVORO 20 novembre/26 novembre 2020

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Come fare per](#)

## Normativa e prassi

### La risposta dell'esperto

#### **Congedo straordinario Covid-19 per quarantena o didattica a distanza del figlio: condizioni di spettanza**

*di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

[INPS circ. 20 novembre 2020, n. 132](#)

Nonostante le misure di contenimento del contagio adottate, la pandemia da Covid-19 è purtroppo ancora lontana dall'essere debellata e ciò rende necessario adottare forme di assistenza socio-economiche assolutamente inedite, realizzate adattando all'emergenza contingente soluzioni storiche di sostegno alla famiglia.

In questo solco si trovano le nuove misure previste dei decreti estivi e autunnali, che l'INPS ora tenta di disciplinare con le circolari [n. 116/2020](#) e [132/2020](#), quest'ultima di recentissima pubblicazione, dedicata al supporto per la **sorveglianza dei minori da parte di genitori lavoratori subordinati**.

Orientarsi in questo ennesimo dedalo amministrativo non è semplice: pluralità di congedi, molteplici età dei figli da accudire, distinte date di decorrenza, sono la prova tangibile di una confusione generata dall'ansia di garantire ai cittadini un aiuto concreto e dall'esigenza di segno opposto di non uscire dai confini imposti dai budget di spesa.

Il tutto evidenziando che, ancora una volta, le tutele si concentrano nell'area del lavoro subordinato lasciando scoperte le aree del lavoro parasubordinato e autonomo, come se il livello di sorveglianza da dedicare ai figli di questi ultimi fosse minore (sono anch'essi più "autonomi"?) rispetto a taluni coetanei. Ma questa è un'altra storia.

*Domanda n. 1*

*Sono un lavoratore dipendente in forza come operaio presso un'azienda artigiana operante nel settore dell'edilizia. In data 7 ottobre 2020 è stata disposta la quarantena di mio figlio di anni 13 in conseguenza di un suo contatto con un soggetto positivo al Covid-19 presso un centro sportivo pubblico durante lo svolgimento di attività sportiva di base. Quali strumenti sono previsti dall'ordinamento per garantire la sorveglianza dei minori da parte dei propri genitori lavoratori dipendenti?*

Il tema della tutela e sorveglianza dei minori a seguito di un provvedimento di **quarantena** a causa del contatto con un soggetto positivo al Covid-19 è stato oggetto di interventi normativi che si sono integrati tra loro durante gli ultimi mesi in conseguenza alla riapertura delle scuole, dei luoghi di aggregazione per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative. La legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione in legge del D.L. n. 104/2020 ha introdotto l'[art. 21 bis](#) riscrivendo, al comma 3, la disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica di cui all'[articolo 5 del D.L. n. 111/2020](#) (abrogato). È infatti statuito che i lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, **impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile** (stabilite dall'[articolo 39 D.L. n. 18/2020](#), così come integrato dall'[art. 21 bis](#) comma 1 D.L. n. 104/2020), possono richiedere un periodo di **congedo straordinario, retribuito nella misura del 50%** della retribuzione di riferimento per il congedo di maternità, in conseguenza della **quarantena del figlio convivente minore di anni 14** a seguito del **contatto** con un soggetto positivo al Covid-19 nell'ambito dello svolgimento di **attività sportive** di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire **lezioni musicali e linguistiche**, secondo la nuova disciplina, oltre che nel caso di contatto avvenuto all'interno del **plesso scolastico**. In questo senso è bene precisare che, al fine di procedere alle richieste e all'utilizzo del congedo, la [circolare INPS n. 132/2020](#) ha stabilito come la quarantena deve essere disposta con **provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente** a far data dal **14 ottobre 2020**, data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 126/2020. Nel caso di specie pertanto il lavoratore potrà richiedere, secondo le modalità stabilite dalla prassi amministrativa, il congedo in trattazione a far data dal 14 ottobre solo se la quarantena è stata disposta dal provvedimento ASL territorialmente competente. Di conseguenza, per il periodo dal 7 ottobre 2020 al 13 ottobre 2020, il lavoratore non potrà fare richiesta del congedo straordinario, in quanto tale periodo è anteriore all'entrata in vigore della legge n. 126/2020.

*Domanda n. 2*

*In data 16 ottobre 2020 l'azienda di mia moglie ha deciso di fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sospendendo la sua attività lavorativa fino al 22 ottobre. Posso fare richiesta di congedo straordinario per detto periodo?*

La [circolare INPS n. 132/2020](#) non tratta in maniera diretta i casi di compatibilità o incompatibilità del congedo straordinario con altri istituti, ma rimanda esplicitamente alla [circolare n. 116/2020](#). Secondo tale documento di prassi, il congedo Covid-19 per quarantena dei figli **non può essere fruito** nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, **CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpi e DIS-COLL**. Tale situazione, che vede il genitore convivente presente in casa con il minore, è pertanto da considerarsi ostativa alla fruizione del congedo straordinario.

*Domanda n. 3*

*L'azienda di mia moglie ha deciso di ricorrere alla CIG in deroga con riduzione dell'orario del lavoro dal 23 di ottobre fino al giorno 31 dello stesso mese. Posso fare richiesta di congedo straordinario? E in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità?*

Per rispondere al quesito bisogna fare nuovamente riferimento alla [circolare INPS n. 116/2020](#) a cui fa rimando la n. 132. Nel dettaglio viene specificato che la percezione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a causa della riduzione (e non della sospensione) dell'attività lavorativa dell'altro genitore convivente **non è ostativa** con la richiesta del congedo in esame. Per questi motivi, di conseguenza, si potrà richiedere la prestazione secondo le modalità stabilite dall'Istituto di previdenza nelle modalità stabilite dalla [circolare n. 132](#). La domanda di congedo per quarantena del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** attraverso il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), oppure tramite il Contact center integrato, oppure tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Il documento di prassi specifica inoltre che l'applicazione è stata aggiornata per recepire l'estensione del congedo di quarantena del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.